



# **CITTA' DI CARBONIA**

Provincia del Sud Sardegna

## **REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**



**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**TITOLO II - CRITERI GENERALI PER USO IMPIANTI SPORTIVI**

**TITOLO III - CRITERI GENERALI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI**

**TITOLO IV - TARIFFE**

**TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

# **TITOLO I**

## **Disposizioni generali**

### **ART. 1 – DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
  - per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
  - per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
  - per forme di utilizzo e gestione, le modalità con le quali la Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto o ne concede la gestione a terzi;
  - per concessione in uso, il provvedimento con il quale la A.C. autorizza l'uso dell'impianto per lo svolgimento delle attività nello stesso previsto;
  - per corrispettivo, l'importo che la A.C. corrisponde al concessionario o al gestore dell'impianto;
  - per tariffa, la somma che l'utente deve versare alla A.C. o al Concessionario per l'utilizzo dell'impianto;
  - per impianto a rilevanza economica, quello in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per la A.C.

### **ART. 2 – OGGETTO E FINALITA'**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti (Enti Locali, Enti Pubblici, Istituti Scolastici etc.) o da terzi.
2. Il presente Regolamento disciplina anche l'uso e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero, finanziati dalla Legge Regionale 17/5/1999, n.17, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 21, nonché quelli finanziati dalle LL. RR. 36/89 e 36/78
3. Gli impianti di cui sopra sono destinati a uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.
4. L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

### **ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

1. Gli impianti sportivi si distinguono in impianti di rilevanza cittadina e impianti minori.
2. Sono impianti comunali di rilevanza cittadina quelli che per destinazione d'uso prevalente, per ampiezza dell'utenza servita, per le attività particolari che si svolgono o per il fatto di essere l'unico impianto compatibile con le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive esistenti per una specifica disciplina sportiva, possono ospitare gare a livello nazionale e internazionale, assolvendo funzioni di interesse generale della città.
3. Gli impianti sportivi di rilevanza cittadina sono individuabili inoltre in quanto strutture che per le

loro dimensioni e complessità tecnologica richiedono una gestione specializzata e rilevante dal punto di vista economico.

4. Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati quali impianti comunali di rilevanza cittadina i seguenti impianti:
  - Piscina Comunale;
  - Palazzetto dello Sport.
5. Tutti gli altri impianti, ivi compresi lo Stadio Comunale, l'Impianto sportivo realizzato nell'ambito del Contratto di Quartiere II via Puglie (composto da: Una palestra di modeste dimensioni con annessi spogliatoi; Campetto all'aperto di calcio a 5; Un parcheggio pubblico) e il Complesso degli Impianti sportivi Via Balilla, sono individuati come impianti minori, compresi quelli annessi agli Istituti Scolastici. In particolare il Complesso degli Impianti Sportivi Via Balilla (con ingresso lato Via dello Sport, fronte piscina comunale) ricomprende le seguenti strutture:
  - Pattinodromo;
  - Campo da tennis
  - Campo di calcetto;
  - Campo da hockey;
  - Spogliatoio centrale;

mentre il campo in erba con pista di atletica "Dettori" (con ingresso lato via Roma), costituisce impianto sportivo minore, autonomo rispetto al Complesso medesimo.

#### **ART. 4 – DEFINIZIONE ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO**

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. Per questo il Comune li mette a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono attività sportive definite di interesse pubblico.
3. A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:
  - L'attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
  - L'attività sportiva per le scuole;
  - L'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal Coni;
  - L'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
  - L'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

#### **ART. 5 – QUADRO DELLE COMPETENZE**

1. Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:
  - il Consiglio Comunale;
  - la Giunta Municipale;

- la Commissione Comunale allo Sport;
- Il Responsabile del Settore Sport.

#### **ART. 6 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

1. Spettano al Consiglio Comunale - sentito il parere della Commissione Comunale allo Sport - poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali:
  - L'individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;
  - La individuazione degli impianti sportivi di rilevanza cittadina di nuova costruzione o acquisizione;
  - L'approvazione degli schemi generali di convenzione che contengono le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi, sia minori che di rilevanza cittadina.

#### **ART. 7- COMPETENZE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

1. Spetta alla Giunta Municipale, sentito il parere della Commissione Comunale allo Sport:
  - Individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine:
  - La determinazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti;
  - La concessione in uso degli impianti sportivi, mediante la scelta dei criteri da applicare per l'assegnazione degli spazi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento;
  - La concessione in gestione degli impianti stessi mediante atti di indirizzo con cui siano individuati i criteri per la scelta del concessionario, sulla base delle priorità indicate nel presente Regolamento e nel rispetto degli schemi di convenzione approvati dal Consiglio Comunale.

#### **ART. 8- COMPETENZE DELLA COMMISSIONE COMUNALE ALLO SPORT**

1. La Commissione Comunale allo Sport è organo consultivo che contribuisce alla determinazione della politica sportiva e nelle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri, con le modalità previste nell'apposito Regolamento.

#### **ART. 9- COMPETENZE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SPORT**

1. Spetta al Responsabile del Settore Sport:
  - Provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione all'attività scolastica, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, secondo le modalità stabilite dai successivi articoli 11 e 12 nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta Municipale;
  - Rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi;
  - Stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;

- Dare attuazione a tutti gli obblighi prevenzionistici contenuti nella legge 5 marzo 1990 n. 46 “norme per la sicurezza degli impianti” e D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 417 “regolamento di attuazione” della legge n. 46 del 5 marzo 1990, in materia di sicurezza di impianti;
- Predisporre un piano di sicurezza dell’impianto con capienza superiore a 100 persone ai sensi dell’art. 19 del D.M. 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi”.
- Esercitare ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obbiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Municipale.

#### **ART. 10- PUBBLICITA' SULLA MODALITA' D'USO DEGLI IMPIANTI**

1. Tutto ciò che concerne i tariffari, gli orari d’uso, le manifestazioni e le gare e quant’altro riguarda l’utilizzo degli impianti deve essere portato a conoscenza degli organismi interessati mediante affissione pubblica negli impianti sportivi comunali e negli altri spazi che il Comune utilizza per le pubbliche affissioni. Per quanto riguarda le assegnazioni ed eventuali dinieghi, le comunicazioni devono essere inoltrate tramite pec o via email.

## TITOLO II

# Criteria Generali Per Uso Degli Impianti Sportivi

### ART. 11 – CONCESSIONE IN USO

1. Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.
2. Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle suddette società o privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo.
3. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale.
4. La concessione in uso dell'impianto dà diritto a esercitare esclusivamente le attività sportive
5. indicate nella concessione stessa.
6. Gli impianti possono essere dati in uso per:
  - a) manifestazioni sportive
  - b) allenamenti, corsi, campionati ed attività temporanee
  - c) manifestazioni di carattere diverso (spettacoli-convegni-congressi-mostre ecc.)
7. Le manifestazioni di cui al punto c) potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b). Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
8. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di quote stabilite nell'apposito tariffario. La loro riscossione avviene nei modi e nei tempi stabiliti nel provvedimento di approvazione del tariffario.
9. Nel caso in cui le manifestazioni siano soggette a riprese televisive o radiotrasmissioni ed il concessionario riscuota dei diritti, l'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aumentare le quote previste nel tariffario.
10. Per gli impianti sportivi non assegnati a società sportive e/o istituzioni scolastiche, l'Amministrazione Comunale può attivare progetti di pubblica utilità per la custodia e le manutenzioni ordinarie e la concessione per singoli eventi eventualmente richiesti da cittadini o associazioni.
11. Tale previsione può essere estesa anche sugli impianti regolarmente assegnati negli orari non oggetto di concessione.

### ART. 12 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare all'inizio di ogni anno sportivo, domanda in carta semplice alla Amministrazione Comunale, specificando quali impianti intendano utilizzare, per quali attività sportive e per quali periodi, indicando il nominativo del responsabile della attività da svolgere negli impianti richiesti.



2. Le discipline sportive che prioritariamente dovranno essere praticate in ciascun impianto sportivo sono individuate come segue:

<b>IMPIANTI SPORTIVI</b>	<b>DISCIPLINE SPORTIVE</b>
Stadio Comunale "Carlo Zoboli"	Calcio a 11
Palazzetto dello Sport Via delle Cernitrici	Basket, Volley, Calcio a 5
Palestra Palazzetto dello Sport Via delle Cernitrici	Boxe, Arti Marziali
Palazzetto dello Sport Cortoghiana	Volley, Danza, Ginnastica, Manifestazioni Sportive
Palazzetto dello Sport Bacu Abis	Volley, Calcio a 5, Ginnastica
Piscina Comunale	Nuoto, Pallanuoto, Acquagym
Campo Tennis Via Balilla	Tennis
Palahockey Via Balilla	Hockey e Pattinaggio
Campo di Calcio a 5 Via Balilla	Calcio a 5
Pattinodromo Via Balilla	Pattinaggio a rotelle
Impianto "Giuseppe Dettori" Via Roma	Aletica, Rugby e in subordine Calcio a 11
Campo Calcetto Via Ospedale	Calcio a 5
Campo Calcetto Is Gannaus	Calcio a 5
Campo Polivalente Bacu Abis	Calcio a 5, Tennis e Bocce
Campo Calcio Miniera Serbariu	Calcio a 11
Campo Calcio Is Gannaus	Calcio a 11
Campo Calcio Serbariu	Calcio a 11
Campo Calcio Santa Barbara	Calcio a 11
Campo Calcio Cortoghiana	Calcio a 11
Campo Calcio Bacu Abis	Calcio a 11
Campo Calcio Scuola Via Dalmazia	Calcio a 11
Struttura Scolastica Geodetica Via Roma	Basket, Manifestazioni Sportive, Arti Marziali
Palestra Scolastica Via Mazzini	Ballo, Arti Marziali, Ginnastica, Attività Ludica
Palestra Scolastica Via Liguria	Ballo, Arti Marziali, Ginnastica
Struttura Scolastica Geodetica Via della Vittoria	Boxe, Arti Marziali, Ginnastica

Palestra Scolastica Cortoghiana	Ballo, Ginnastica, Attività Culturali
Palestra Scolastica Via Dalmazia	Ginnastica, Volley, Scuola Calcio
Palestra Scolastica Via Balilla	Volley, Basket, Ballo, Attività Ludica
Palestra Scolastica Via Roma	Ballo, Ginnastica, Attività Ludica
Bocciodromo Carbonia	Bocce
Bocciodromo Bacu Abis	Bocce
Impianto sportivo Contratto di Quartiere II via Puglie	calcio a 5, boxe, arti marziali, pallavolo, ballo, ginnastica

3. Per l'utilizzo degli impianti per discipline o manifestazioni non prioritarie, l'Ufficio Sport, provvederà alle necessarie autorizzazioni, previa opportuna valutazione, d'intesa con l'Assessore competente.
4. La priorità nella scelta del concessionario è data agli operatori sportivi che già svolgono attività nella disciplina sportiva praticata nell'impianto. Nel caso in cui l'utilizzo dello stesso impianto sportivo sia richiesto da più società, l'assegnazione del monte ore deve prevedere una prima ripartizione del 50% delle ore suddividendo in parti uguali tra le società richiedenti e il successivo 50% ripartito in base ai criteri sotto elencati e delle relative percentuali per la suddivisione delle ore:
  - livello campionati cui partecipa il sodalizio (20%);
  - numero degli atleti tesserati (10%);
  - attività di promozione dello sport tra i giovani residenti nel Comune di Carbonia in età scolare (10%);
  - numero degli atleti tesserati diversamente abili (5%);
  - attività ufficiali (3%);
  - anni di attività del sodalizio (2%).

Nel caso di più richieste per gli stessi giorni della settimana e per le medesime fasce orarie, l'assegnazione, dei giorni e degli orari di utilizzo degli impianti, deve avvenire in modo equo prevedendo una alternanza delle società nell'uso dell'impianto nei giorni e nelle fasce orarie richieste.

5. L'utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo.
6. Per questo motivo i Consigli di Istituto, in ottemperanza della normativa vigente ed al fine di favorire al massimo l'impiego delle palestre scolastiche da parte della comunità, inviano alla Amministrazione Comunale il prospetto di utilizzo da parte della scuola delle rispettive palestre all'inizio di ogni anno scolastico, e comunque non oltre il 31 ottobre.
7. In attesa dei nuovi prospetti e quindi della assegnazione definitiva delle palestre, saranno rilasciate autorizzazioni provvisorie agli utenti degli impianti sulla base degli orari utilizzati nell'anno precedente.
8. Il Dirigente competente, sulla base di tutte le richieste pervenute e in base alle disponibilità degli impianti, acquisito il parere favorevole del competente Consiglio di Istituto, nel caso di palestre scolastiche, e nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento, redige un piano di utilizzo

degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni.

9. Nel caso che più Società Sportive facciano richiesta di utilizzo dello stesso impianto, l'Amministrazione Comunale, potrà affidare l'impianto a più Società, specificando nel regolamento generale d'uso o nelle specifiche convenzioni tutte le clausole che regolano i rapporti tra l'Amministrazione e i sodalizi sportivi utilizzatori, dello stesso impianto.
10. Le richieste di utilizzo impianti sportivi pervenute successivamente alla assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.
11. L'assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali.
12. Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.

### **ART. 13- MODALITA' DI UTILIZZO**

1. Gli orari di utilizzo degli impianti comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.
2. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune, e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare.
3. È assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.
4. Gli assegnatari rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando la Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità.
5. In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'assegnatario è tenuto a rifondere tali danni alla amministrazione Comunale.
6. A tal fine gli assegnatari sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali.
7. Un responsabile, nominato dall'assegnatario, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare all'Amministrazione (o al custode ove presente) la eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva.
8. La A.C. non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli assegnatari.
9. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:
  - sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
  - usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre e del Palazzetto dello Sport;
  - effettuare allenamenti sui campi di calcio in erba in caso di avverse condizioni meteorologiche senza autorizzazione del custode (cui spetta il potere insindacabile di stabilire la praticabilità del campo);
  - utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
  - detenere le chiavi di accesso dell'impianto salvo apposita autorizzazione;

- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
  - utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
  - svolgere attività diverse da quelle autorizzate. Sarà cura della amministrazione comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, le ore e i giorni a ciò destinati.
10. Per gli impianti dati in concessione sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale che la gestione degli stessi sia finalizzata ad un uso pubblico-sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva in Sardegna, in perfetta sintonia con i principi ispiratori della legge regionale 17/5/1999 n.17. Per uso pubblico sociale dell'impianto si intende che sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale o dal gestore una fruizione privilegiata a quelle fasce della popolazione quali gli adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani, le associazioni del volontariato nel settore della protezione civile relativamente alle esercitazioni connesse.

#### **ART. 14- ORARI DI UTILIZZO IMPIANTI**

1. Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da Lunedì a Sabato.
2. La Domenica e i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.
3. Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.

#### **ART. 15- DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI**

1. La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.
2. L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia.

#### **ART. 16- RINUNCIA**

1. La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.
2. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.
3. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

#### **ART. 17- SOSPENSIONE**

1. Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dalla A.C. e /o dall'Istituto Scolastico cui fa capo l'impianto, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, congressi, manifestazioni extra sportive di rilievo etc. quando il Comune non disponga di altri spazi) che prevedono a dare un anticipo di almeno 15 giorni per

ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

2. Nei casi sopradescritti la A.C. o l'Istituto Scolastico interessati provvedono con un anticipo di almeno 15 giorni, qualora le circostanze lo consentano, a dare comunicazione della sospensione agli utenti.
3. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.
4. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

#### **ART. 18- REVOCA**

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art. 13, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite, il Dirigente ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.
2. Il comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

#### **ART. 19- CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE**

1. Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata. In questi casi l'Amministrazione dovrà comunicare e concordare, con largo anticipo (15 giorni), con il concessionario lo svolgimento di tali attività.
2. Le tariffe per l'utilizzo per manifestazioni extra sportive sono stabilite con atto di G.C.

#### **ART. 20- AGIBILITA' IMPIANTI**

1. L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extra sportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo. E' fatta salva la facoltà dei concessionari di provvedere a propria cura e spese ai necessari allestimenti alla richiesta dell'agibilità per un maggiore numero di spettatori ai competenti organi di vigilanza sul pubblico spettacolo.
2. Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

## **TITOLO III**

### **Criteria Generali Per Gestione Impianti Sportivi**

#### **ART. 21- MODALITA' DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI**

1. Gli impianti sportivi Comunali possono essere gestiti in una delle forme previste dal T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/2000.
2. Il Concessionario dovrà:
  - a) utilizzare l'impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;
  - b) non potrà consentire, per nessuno motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, l'uso totale o parziale degli impianti a terzi, sotto pena dell'immediata decadenza della concessione, al di fuori di quanto previsto dal presente regolamento;
  - c) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
  - d) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune;
  - e) praticare le quote agevolate per gli utenti (attività giovanile, portatori di handicap, anziani, associazioni del volontariato) che l'Amministrazione comunale potrà indicare;
  - f) consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune e delle scuole che non posseggano impianti propri secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate;
  - g) mettere a disposizione dei servizi sportivi comunali nelle giornate di sabato, domenica e festivi l'impianto per la programmazione di livello cittadino delle attività relative ai campionati ufficiali e per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale secondo accordi e programmi annuali assunti d'intesa fra le parti;
  - h) concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da altri privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette ad una tariffa che sarà fissata con il provvedimento relativo alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi adottato dall'Amministrazione comunale;
  - i) assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.lgs.81/2008);
  - j) adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza elaborato dal titolare d'impianto.
3. Ai fini della gestione indiretta, gli impianti si suddividono in impianti senza rilevanza economica e impianti con rilevanza economica.

#### **ART. 22 - GESTIONE INDIRETTA DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA ECONOMICA**

1. La gestione di impianti senza rilevanza economica (nel quale gruppo rientrano gli impianti sportivi minori) può essere concessa a Federazioni Sportive, Enti di promozione sportiva, Enti non Commerciali e Associazioni Sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.
2. I suddetti operatori sportivi potranno fruire di un solo impianto sportivo (sia esso assegnato in uso che in gestione) a meno che il medesimo operatore curi sia il settore giovanile che il settore adulti agonistico. Solo in tale ultima evenienza un unico operatore sportivo potrà fruire di due

impianti contemporaneamente.

3. In presenza di impianti non utilizzati, in tutto o in parte, potranno essere concessi ai suddetti operatori, su motivata richiesta, ulteriori impianti rispetto a quanto sopra stabilito.
4. Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:
  - Assenza di finalità di lucro;
  - Democraticità della struttura;
  - Elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
  - Obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico- finanziario.
5. La Giunta Comunale definisce con atto proprio:
  - I criteri con cui assegnare le concessioni, tenendo conto delle seguenti priorità:
    - società che svolgono attività per disabili;
    - società che svolgono attività giovanile;
    - società che hanno sede ed operatività nel territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo.
  - La individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e il concessionario, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del Comune);
  - La durata della concessione. La durata della concessione è di norma quadriennale e rinnovabile annualmente con atto motivato fino a un massimo di anni 2, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse.
6. La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

#### **ART. 23- GESTIONE INDIRETTA DI IMPIANTI DI RILEVANZA ECONOMICA**

1. La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi di rilevanza economica (nel quale gruppo sono compresi gli impianti di rilevanza cittadina), viene lasciata nel rispetto della procedura di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.
2. La concessione di cui sopra dovrà comunque prevedere:
  - Clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
  - Pagamento di un canone al Comune da parte del Concessionario;
  - Riserva per attività sportive e sociali promosse dall'Amministrazione;
  - Riserva di un congruo numero di ore, stabilite dall'Amministrazione Comunale, destinate alle attività di Società di atleti diversamente abili, che ne dovranno fare richiesta nei tempi e nei modi previsti;
  - Pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;
  - Manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario;
  - Polizza fideiussoria a garanzia del corretto uso del bene;
  - Assicurazione di R.C..

3. Con proprio atto la Giunta definirà inoltre:
  - L'individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e Concessionario;
  - La durata della concessione, che verrà indicata nel bando.
4. Nello stesso atto potranno essere predeterminate specifiche condizioni o clausole particolari da inserire nella convenzione, quali, ad esempio, la facoltà per il concessionario di organizzare attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso, la concessione di servizio bar/ ristoro, di eventuali giochi e altra attività commerciale.

#### **ART. 24- CONTABILITA' E RENDICONTO**

1. Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto (attività istituzionale).
2. La contabilità relativa all'attività commerciale va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa dal concessionario.
3. Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

#### **ART. 25- REVOCA E DECADENZA CONCESSIONE**

1. Le concessioni di gestione degli impianti sportivi di cui agli art. 23 e 24 sono revocate dalla A.C. quando:
  - La manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
  - La conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
  - I pagamenti delle utenze sia effettuato dal gestore con un ritardo superiore a tre mesi.
2. Il concessionario decade dalla concessione e non può concorrere all'assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, quando si verificano le condizioni seguenti:
  - morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsto dal tariffario tranne il caso in cui sia stata concessa la rateizzazione del debito ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali e le rateizzazioni;
  - uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento;
  - ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
  - non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
  - danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.
3. Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per motivi su indicati.
4. Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto.
5. In caso di rinuncia di spazi assegnati la società o l'ente rinunciatarario darà comunicazione scritta agli uffici comunali di competenza i quali adotteranno la procedura sopracitata. In



presenza di mancata comunicazione, alle società continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti.

6. L'Amministrazione Comunale ha inoltre facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto.

#### **ART. 26- CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE, ANCHE IN AMPLIAMENTO, E PER LA GESTIONE**

1. Le modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia.
2. La durata della convenzione può essere prorogata per tempi più lunghi a fronte di investimenti da parte della Società Sportiva che gestisce l'impianto, per investimenti strutturali che prevedano la stipula di mutui, ovviamente approvati dall'Amministrazione Comunale.
3. L'Amministrazione può autorizzare le associazioni a compensare in tutto o in parte i canoni dovuti a fronte di interventi da queste proposti e volti al miglioramento delle strutture sportive.

## **TITOLO IV**

### **Tariffe**

#### **ART. 27- DETERMINAZIONE TARIFFE**

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali, è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale in previsione della approvazione del Bilancio preventivo da parte del Consiglio Comunale.
2. Le tariffe possono essere:
  - Orarie (ad es. per gli allenamenti anche da parte dei singoli utenti);
  - A prestazione (ad es. per lo svolgimento di gare);
  - A percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante);
3. Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo e in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro.

#### **ART. 28- MODALITA' DI PAGAMENTO**

1. L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite dalla G.C., rapportate alle ore di utilizzo concesse.
2. Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso. Per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario; negli altri casi al Comune.
3. Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare fattura da parte del Comune e fattura o ricevuta dalle società che gestiscono gli impianti e ne incassano le relative entrate.
4. Nel caso di esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, le società, gli enti o le persone che effettuano manifestazioni con ingresso a pagamento devono produrre in visione al termine di ogni mese le registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli, sulla base delle quali vengono effettuati i conteggi delle somme dovute per l'uso degli impianti.
5. Nel caso di esazione a percentuale sugli incassi di singole manifestazioni non a carattere sportivo (concerti, feste di fine anno Etc.) la percentuale sarà calcolata sull'incasso desunto dalle registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli.
6. La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di un'apposita cauzione da parte dei richiedenti.
7. Le Società che non ottemperino gli obblighi stabiliti con il presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.
8. A garanzia dei pagamenti il concessionario, o il Comune se l'impianto è gestito direttamente, può chiedere il pagamento di polizza fideiussoria, o cauzione.
9. In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

#### **ART. 29- USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI**

1. L'uso degli impianti comunali può essere concesso a titolo gratuito alle scuole elementari e

medie che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici compresa l'attività pomeridiana.

2. L'uso degli impianti sportivi è altresì concesso a titolo gratuito alle scuole medie superiori, sulla base di quanto previsto nelle convenzioni stipulate tra Comune di Carbonia e Provincia di Cagliari in applicazione della L. N. 23/96.
3. Per quanto riguarda specifiche esenzioni o vantaggi economici per l'uso di impianti sportivi si rimanda al vigente Regolamento per concessione di benefici economici.

### **ART. 30- RESPONSABILITA' PER LA CUSTODIA DI VALORI**

#### **O EFFETTI D'USO**

1. L'Amministrazione Comunale o l'Ente concessionario gerente gli impianti sportivi non risponderanno in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.

### **ART. 31- VIGILANZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI**

1. Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le società provvederanno al personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.
2. Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano le società dovranno richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

## **TITOLO V**

### **Disposizioni transitorie e finali**

#### **ART. 32- RINVII**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia :
  - Al T.U.E.L approvato con D.Lgs n.267 del 18/08/2000 per le forme di gestione degli impianti sportivi;
  - Alla L. 517/77 e 23/96 per l'acquisizione degli impianti sportivi degli istituti scolastici;
  - Alla L. 23/96 per la programmazione delle attività sportive in orario extrascolastico;
  - Alla vigente normativa in materia concessioni e appalti per le forme di gestione in concessione;
  - Alla L. n. 91/81 per la individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive;
  - Alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
  - Alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
  - Alla normativa civilistica, fiscale di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento.

#### **ART. 33- NORME TRANSITORIE**

1. Le disposizioni del presente regolamento inerenti la gestione degli impianti si applicano a partire dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore delle norme regolamentari.
2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente atto, alle condizioni dalle stesse stabilite.
3. È facoltà del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della Delibera di approvazione.
5. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.